



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL PERSONALE
Unità di Staff

Ufficio Unico Procedimenti Disciplinari
Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
Tel. 091.7072826 - telefax 091.7072843
upd@regione.sicilia.it

Responsabile del procedimento: Pio Guida
Email: pguida@regione.sicilia.it

Prot. n. 57465/PG

Palermo, 29 APR. 2014

OGGETTO : Direttiva sulla attuazione art. 47, del D.Lgs. 33/2013 “Regolamento sanzioni amministrative – per l’omessa ed incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati”.

- Ai Referenti
per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
- Agli Uffici di diretta collaborazione
del Presidente e degli Assessori
- Ai Dirigenti dei Servizi
Gestione Giuridica e Gestione Economica
del Comando del Corpo Forestale
- All’ Area Affari Generali
del Dipartimento Funzione Pubblica
- Ai Servizi Gestione Giuridica del Personale
del Dipartimento Funzione Pubblica
- Al Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione
- All’ Servizio 4 Innovazione, Modernizzazione
e Gestione Integrata delle banche dati
- Ai Responsabili del Procedimento di
Pubblicazione dei Contenuti sui Siti
Istituzionali dei Dipartimenti e degli Uffici
equiparati
- All’ Ufficio per le Attività di Coordinamento dei
Sistemi Informativi Regionali e l’Attività
Informatica della Regione e delle Pubbliche
Amministrazioni Regionali

	Al	Webmaster del sito istituzionale della Regione Siciliana
E p.c.	All'	On.le Presidente della Regione Sicilia
	All'	Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
LORO SEDE		

La presente direttiva disciplina il regime sanzionatorio riguardante l'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni dei dati di cui agli art. 14 e 22 del D.Lgs. 33/2013.

Tali informazioni riguardano in generale la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica.

Per tali irregolarità l'art.47 del D.Lgs. 33 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e la pubblicazione del relativo provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione.

Alla disciplina di cui al presente articolo sono soggetti i componenti dell'Organo di indirizzo politico quali il Presidente della Regione e gli Assessori Regionali;

Relativamente agli stessi l'amministrazione è obbligata a pubblicare i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di proclamazione o di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi, di qualsiasi natura, connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'art. 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441, nonché le attestazioni patrimoniali e dichiarazioni dei redditi di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal D.Lgs. 33/2013 limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Deve essere in ogni caso data evidenza al mancato consenso mediante la sua pubblicazione nella stessa sezione.

Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico, non si applicano le disposizioni dello stesso D.Lgs. che prevedono la pubblicazione dei dati in "formato aperto".

L'amministrazione pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

